

Bruxelles, 3 aprile 2019
(OR. en)

7802/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0247(COD)**

**CODEC 772
ELARG 11
COWEB 52
CFSP/PESC 232
RELEX 297
FIN 257
CADREFIN 168
POLGEN 57
MIGR 38
PE 126**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) |

I. INTRODUZIONE

I relatori José Ignacio SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA (PPE, ES) e Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE) hanno presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 122 emendamenti (emendamenti 1-122) alla proposta. Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato un emendamento (emendamento 123), la commissione per gli affari esteri ha presentato 5 emendamenti (emendamenti 124-129) e il gruppo politico EFDD ha presentato un emendamento (emendamento 130).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 27 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-57, 62-70, 72-80 e 82-129 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0465),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0274/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0174/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 8.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) **Gli obiettivi** di uno strumento di preadesione **sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, essendo lo scopo di tale strumento** è quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. **Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).**

Emendamento

(2) **L'obiettivo** di uno strumento di preadesione è quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I (**i "beneficiari"**) alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione **in linea con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, fra cui il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Sebbene la natura diversa del processo di adesione giustifichi uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, gli obiettivi e il funzionamento di tale strumento dovrebbero essere coerenti e complementari agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'articolo 49 **del trattato sull'Unione europea (TUE)** stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può

Emendamento

(3) L'articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro

domandare di diventare membro dell'Unione. *Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.*

dell'Unione. *Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"¹⁵. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun *richiedente* e dalla capacità di ciascun *richiedente* di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico,

Emendamento

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"¹⁵. ***Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale basate su una risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali sono elementi essenziali del processo di allargamento e fondamentali***

istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.

per la sicurezza e la stabilità dell'Unione nel suo insieme. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun ***candidato*** e dalla capacità di ciascun ***candidato*** di realizzare ***ed implementare*** le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, ***sociale***, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione. ***Il quadro negoziale stabilisce i requisiti in base ai quali sono misurati i progressi dei negoziati di adesione con ciascun paese candidato.***

¹⁵ L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

¹⁵ L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo qualora abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di

integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La politica di allargamento **dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa.** Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

Emendamento

(5) La politica di allargamento **è parte integrante dell'azione esterna dell'UE che contribuisce alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sia all'interno che all'esterno delle frontiere dell'Unione.** Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, **rispettando nel contempo il principio di un'integrazione progressiva per garantire un'agevole trasformazione dei beneficiari.** La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari **elencati nell'allegato I**. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari **elencati nell'allegato I** a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere **i** principi e **i** diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali¹⁷. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere **il loro** sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi **internazionali** conclusi dall'Unione, **anche** con i beneficiari. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, **compresi quelli delle minoranze**, e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale, **il rispetto delle norme internazionali sui diritti dei lavoratori** e la non discriminazione **dei gruppi vulnerabili, compresi i minori e le persone con disabilità**. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere **l'adesione dei beneficiari ai** principi e **ai** diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali¹⁷, **come pure all'economia sociale di mercato e alla convergenza verso l'acquis sociale**. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione **al fine di sviluppare relazioni di buon vicinato e promuovere la riconciliazione**. Essa dovrebbe inoltre promuovere **le strutture settoriali di cooperazione regionale e lo** sviluppo economico e sociale e la governance economica **dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'UE, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo** e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, **della**

coesione e dell'inclusione, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

¹⁷ Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

¹⁷ Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Tenuto conto della capacità di trasformazione del processo di riforma durante il processo di allargamento nei paesi candidati, l'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a privilegiare settori chiave per il finanziamento dell'Unione, come ad esempio il rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza, nonché ad incrementare il proprio sostegno ai paesi candidati nell'attuazione dei progetti al fine di proteggere tali paesi dalle influenze esterne all'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Gli sforzi dell'Unione intesi a sostenere l'avanzamento delle riforme nei paesi candidati mediante i finanziamenti dell'IPA dovrebbero essere correttamente comunicati nei paesi candidati come pure

negli Stati membri. L'Unione, a tale riguardo, dovrebbe migliorare l'impegno in materia di campagne di comunicazione, onde garantire la visibilità del finanziamento dell'IPA, in quanto principale strumento dell'UE per la pace e la stabilità nella zona dell'allargamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) L'importanza dell'agevolazione e dell'esecuzione del bilancio è riconosciuta per quanto concerne il rafforzamento istituzionale, il che aiuterà, a sua volta, a prevenire possibili questioni legate alla sicurezza e impedirà eventuali futuri flussi migratori irregolari verso gli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari *elencati nell'allegato I* in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari in materia di sicurezza *e di riforma del settore della difesa* è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza, *della criminalità organizzata* e del terrorismo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Le azioni a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero anche contribuire ad aiutare i beneficiari ad allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), e nell'applicazione di misure restrittive nonché con le più ampie politiche esterne dell'Unione nel quadro delle istituzioni internazionali e dei consessi multilaterali. La Commissione dovrebbe incoraggiare i beneficiari a sostenere l'ordine mondiale basato su regole e valori e a cooperare nella promozione del multilateralismo e all'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale internazionale, comprese le riforme dell'OMC.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) *È essenziale intensificare ulteriormente* la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e ***proseguendo il nostro impegno di lotta contro*** la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di ***migranti***.

(10) La cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione e ***controllo*** delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere ***e gli sforzi volti a prevenire e scoraggiare*** la migrazione irregolare ***e gli sfollamenti forzati, e la lotta contro*** la tratta di esseri umani e il traffico di ***persone costituiscono un aspetto***

importante della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave ***nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I*** e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e ***successivamente assumano*** pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima ***i requisiti imposti ai dei beneficiari elencati nell'allegato I.***

Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende ***l'indipendenza del sistema giudiziario***, la lotta contro la corruzione, ***il riciclaggio di denaro*** e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, ***assicurando sostegno ai difensori dei diritti umani, costante allineamento in materia di trasparenza, concorrenza, aiuti di Stato, proprietà intellettuale e investimenti esteri***, restano sfide chiave e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e ***si preparino ad assumere*** pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe ***essere programmata in modo da affrontare quanto prima tali questioni.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe ***incoraggiare*** il controllo parlamentare, in ciascuno dei beneficiari

Emendamento

(12) ***La dimensione parlamentare rimane fondamentale nel processo di adesione.*** In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe

elencati nell'allegato I.

quindi promuovere il rafforzamento delle capacità parlamentari, il controllo parlamentare, le procedure democratiche e l'equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I beneficiari *elencati nell'allegato I* devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche.

Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e *l'attuazione* del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento

(13) I beneficiari devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero *puntare a* destinare *almeno* il 16 % della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima, *sforzandosi di conseguire l'obiettivo di portare la spesa in materia climatica al 30 % della spesa del QFP entro il 2027. È opportuno privilegiare i progetti ambientali volti ad affrontare l'inquinamento transfrontaliero.* Durante la preparazione e *l'esecuzione* del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e

valutazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della *loro* assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. ***Il ruolo*** della società civile ***dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito*** dei programmi ***attuati*** tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, ***l'uniformità*** e la complementarità dell'assistenza ***finanziaria esterna***, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. ***Occorrerebbe che organizzazioni*** della società civile ***diversificate e indipendenti e diversi tipi e livelli di autorità locali svolgessero un adeguato ruolo nel processo. In linea con il principio del partenariato inclusivo, le organizzazioni della società civile dovrebbero partecipare sia alla progettazione, all'attuazione, al monitoraggio che alla valutazione*** dei programmi ***eseguiti*** tramite enti governativi ***e fungere da beneficiari diretti*** dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) ***Le priorità d'azione per conseguire gli*** obiettivi nei pertinenti settori ***che***

Emendamento

(17) ***È opportuno definire per ciascun beneficiario*** obiettivi ***specifici e misurabili***

riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione *per la durata del* quadro *finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027* in partenariato con i beneficiari *elencati nell'allegato I*, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

nei pertinenti settori, *accompagnati da priorità d'azione per conseguire tali obiettivi* in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione *mediante atti delegati. Il quadro di programmazione dovrebbe essere stabilito* in partenariato con i beneficiari, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e *con i principi dell'azione esterna dell'Unione*, tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali *e le risoluzioni del Parlamento europeo in materia. Tale partenariato dovrebbe coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità competenti e le organizzazioni della società civile. La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra i pertinenti soggetti interessati e il coordinamento dei donatori. Il quadro di programmazione dovrebbe essere rivisto a seguito della valutazione intermedia.* Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È nell'interesse dell'Unione *assistere* i beneficiari *elencati nell'allegato I* nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita *ponendo un forte accento* sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei

Emendamento

(18) È nell'interesse *comune* dell'Unione *e dei* beneficiari *assistere questi ultimi* nell'impegno di riforma *dei loro sistemi politici, giuridici ed economici* in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita *con un approccio basato sulla prestazione* e offrendo *sostanziali* incentivi *per un utilizzo più efficace ed efficiente dei fondi* a chi dimostra il proprio impegno a favore delle

criteri di adesione.

riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione. *L'assistenza dovrebbe essere concessa in linea con il principio della "quota equa" e prevedendo chiare conseguenze in caso di grave deterioramento o mancanza di progressi in materia di rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La Commissione dovrebbe istituire chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire che gli obiettivi e le azioni riguardanti i diversi beneficiari continuino a essere pertinenti e realizzabili e per misurare regolarmente i progressi. A tal fine, ogni obiettivo dovrebbe essere accompagnato da uno o più indicatori di prestazione, valutando l'adozione da parte dei beneficiari delle riforme e la loro attuazione concreta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari *elencati nell'allegato I* dovrebbe essere progressivo e

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità

corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

rispettive di tali beneficiari. ***Tale passaggio dovrebbe essere annullato o sospeso in specifici settori strategici o programmatici qualora i beneficiari non adempiano agli obblighi pertinenti o non amministrano i fondi dell'Unione conformemente alle norme, ai principi e agli obiettivi stabiliti. Una simile decisione dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili conseguenze economiche e sociali negative.*** L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. ***Per evitare la sovrapposizione con altri strumenti di finanziamento esterno esistenti***, ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, ***l'uniformità*** e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Fatta salva la procedura di bilancio e le disposizioni sulla

sospensione degli aiuti stabilite negli accordi internazionali con i beneficiari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione. Tale potere andrebbe esercitato nei casi in cui vi siano costanti arretramenti in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen o qualora un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, dovrebbe esserle conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di **attuazione** del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di **esecuzione** del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per *l'attuazione* degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Emendamento

(25) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per *l'applicazione* degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza, *difesa* e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, *protezionismo economico*, così come di migrazione irregolare *e sfollamenti forzati* e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal

di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari **elencati nell'allegato I**, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, **rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento**, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna. **È opportuno prevedere ulteriori forme di flessibilità come ad esempio la redistribuzione delle priorità, lo scaglionamento dei progetti e l'aggiudicazione di appalti.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) I programmi di cooperazione transfrontaliera sono i programmi più visibili dello strumento di assistenza preadesione che sono ben noti ai cittadini. Essi potrebbero pertanto migliorare in modo significativo la visibilità dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi candidati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Tutte le risorse assegnate a titolo del presente regolamento dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente, efficace, responsabile, depoliticizzata e non discriminatoria, anche attraverso una distribuzione equa

che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. La Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("VP/AR") e, in particolare, le delegazioni dell'Unione dovrebbero controllare attentamente che tali criteri siano soddisfatti e che nell'assegnazione delle risorse siano rispettati i principi della trasparenza, della responsabilità e della non discriminazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) La Commissione, il VP/AR e, in particolare, le delegazioni dell'Unione e i beneficiari dovrebbero accrescere la visibilità dell'assistenza preadesione dell'Unione al fine di divulgare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero riconoscere l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne l'opportuna visibilità. L'IPA dovrebbe contribuire al finanziamento di azioni di comunicazione volte a promuovere i risultati dell'assistenza dell'Unione presso vari pubblici nei paesi beneficiari.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le

soppresso

condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell'allegato I e l'attuazione dell'assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/2011²⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio]. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.

²⁵ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006²⁶, ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006²⁷ del Consiglio.

soppresso

²⁶ *Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del*

31.7.2006, pag. 82).

²⁷ Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, incrementando pertanto sia l'efficienza che la legittimità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "principio della quota equa di assistenza": l'integrazione dell'approccio

basato sulla prestazione con un meccanismo di assegnazione correttivo, nei casi in cui l'assistenza fornita al beneficiario sarebbe altrimenti sproporzionatamente ridotta o elevata rispetto ad altri beneficiari, tenendo conto delle esigenze della popolazione interessata e dei relativi progressi nelle riforme legate all'avvio di negoziati di adesione o dei progressi compiuti nei negoziati stessi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari **elencati nell'allegato I** ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla **loro** stabilità, sicurezza e prosperità.

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori **e l'acquis** dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla **pace, alla** stabilità, **alla** sicurezza e **alla** prosperità **nonché agli interessi strategici dell'Unione.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e **migliorare la gestione** della

Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, **compresi quelli delle minoranze e dei minori, la parità di genere,** dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la

migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

società civile, *la libertà accademica, la pace e la sicurezza, il rispetto della diversità culturale, la non discriminazione e la tolleranza;*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) affrontare gli sfollamenti forzati e la migrazione irregolare, garantendo che la migrazione avvenga in modo sicuro, ordinato e regolare, salvaguardando l'accesso alla protezione internazionale;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere *la trasparenza*, le riforme strutturali, *l'indipendenza della magistratura, la lotta contro la corruzione* e la buona governance a tutti i livelli, *anche nei settori degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della concorrenza, degli investimenti esteri e della proprietà intellettuale;*

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari in linea

nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione *e* rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

con quelli dell'Unione, *compreso in materia di PESC*, rafforzare *l'ordine internazionale multilaterale basato sulle regole come pure* la riconciliazione *interna ed esterna* e i rapporti di buon vicinato, nonché *il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti, anche attraverso il rafforzamento della fiducia e la mediazione, un'istruzione inclusiva e integrata*, i contatti interpersonali, *la libertà dei media* e la comunicazione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) rafforzare lo sviluppo *economico e sociale*, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, *rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali*;

Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo e *la coesione economici, sociali e territoriali*, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, *riducendo la povertà e gli squilibri regionali, promuovendo la protezione e l'inclusione sociale grazie al rafforzamento delle strutture di cooperazione regionale a livello statale, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle capacità delle iniziative a livello di comunità, e sostenendo gli investimenti nelle zone rurali e il miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti*;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) *rafforzare la protezione dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare*

l'economia e la società digitali, creando in tal modo opportunità di lavoro soprattutto per i giovani;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

Emendamento

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera, ***anche attraverso le frontiere marittime, e incrementare le relazioni economiche e commerciali dando piena attuazione agli accordi esistenti con l'Unione, riducendo gli squilibri regionali.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di **14 500 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di **13 009 976 000** EUR ***a prezzi del 2018 (14 663 401 000 EUR*** a prezzi correnti).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***L'***importo di cui al paragrafo 1 ***può essere utilizzato*** per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per ***l'attuazione*** del programma, ***segnatamente*** le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del

Emendamento

2. ***Una percentuale fissa dell'***importo di cui al paragrafo 1 ***è utilizzata*** per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per ***l'esecuzione*** del programma, ***che comprende*** le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, ***il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo***

programma successore relativo all'assistenza preadesione, **conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI]**.

delle capacità amministrative, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'**attuazione** del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.

Emendamento

1. Nell'**applicazione** del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il [regolamento NDICI] si applica alle attività **attuare** a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

Emendamento

2. Il [regolamento NDICI] si applica alle attività **eseguite** a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **L'assistenza** nel quadro **dell'IPA III** può essere fornita per il tipo di azioni

Emendamento

4. **L'assistenza** nel quadro **dell'IPA III** può essere fornita per il tipo di azioni

previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale³⁰ e del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus³¹ e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale³².

³⁰ COM(2018)0372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

³¹ COM(2018)0382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

³² COM(2018)0392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione³⁰, del Fondo sociale europeo Plus³¹, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale³² **e del Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, a livello nazionale nonché in un contesto transfrontaliero, transnazionale, interregionale o macroregionale.**

³⁰ COM(2018)0372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

³¹ COM(2018)0382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

³² COM(2018)0392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione assegna una percentuale di risorse dello strumento IPA III per preparare i beneficiari elencati nell'allegato I per la partecipazione ai Fondi strutturali e d'investimento europei

(fondi SIE), in particolare al Fondo sociale europeo (FSE).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il [FESR]³² contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari **elencati nell'allegato I e gli** Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. **L'importo** del contributo a titolo **dell'IPA-CBC** è determinato a norma **dell'articolo** 10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

³² COM(2018)0372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Emendamento

5. Il [FESR]³² contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari **e uno o più** Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. **L'importo** del contributo a titolo **dell'IPA-CBC** è determinato a norma **dell'articolo** 10, paragrafo 3, del [regolamento CTE], **con una soglia massima di un contributo a titolo dell'IPA III fissata all'85 %**. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

³² COM(2018)0372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e **l'efficacia** dei finanziamenti **dell'Unione**, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere **l'ammissibilità** dei programmi

Emendamento

8. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e **l'efficacia** dei finanziamenti **dell'Unione**, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere **l'ammissibilità** dei programmi

d'azione e delle misure di cui *all'articolo* 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati *nell'allegato I*, qualora il programma o la misura da *attuare* abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

d'azione e delle misure di cui *all'articolo* 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati *nell'allegato I*, qualora il programma o la misura da *applicare* abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari *elencati nell'allegato I*, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e *dell'Alto* rappresentante *dell'Unione* europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico *generale* per *l'attuazione* del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra *l'assistenza* e il quadro della politica di allargamento.

Emendamento

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e *dell'Alto* rappresentante *dell'Unione* europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico *globale* per *l'applicazione* del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra *l'assistenza* e il quadro *generale* della politica di allargamento.

Il VP/HR e la Commissione garantiscono il coordinamento tra l'azione esterna dell'Unione e la politica di allargamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 3.

La Commissione coordina la programmazione a norma del presente regolamento con un'appropriata partecipazione del SEAE.

Il quadro della politica di allargamento costituisce la base su cui è fornita l'assistenza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela *dell'ambiente* e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile³³, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela *dell'ambiente, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti in materia di diritti umani, alla migrazione e agli sfollamenti forzati, alla sicurezza, alla coesione sociale e regionale, alla riduzione della povertà e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile³⁴, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. **Essi puntano a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima.***

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e **si impegnano per evitare** la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i

Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e **evitano** la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di

principi internazionali di efficacia dello sviluppo³⁵. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri.

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

efficacia dello sviluppo³⁵. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri.

L'assistenza è finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'attuazione efficiente ed efficace dei fondi, modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale.

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione agisce in partenariato con i beneficiari. Il partenariato include, se del caso, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile, permettendo loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio.

La Commissione dovrebbe incoraggiare il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati. L'assistenza IPA III rafforza le capacità delle organizzazioni della società civile, incluse, se del caso, come beneficiarie dirette dell'assistenza;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Capo III – titolo

Testo della Commissione

ESECUZIONE

Emendamento

**QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ED
ESECUZIONE**

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su un quadro di programmazione dell'IPA definito dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.*

Emendamento

1. *Il presente regolamento deve essere integrato da un quadro di programmazione dell'IPA che stabilisca ulteriori norme sulle modalità di perseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. Il quadro di programmazione dell'IPA viene definito dalla Commissione mediante atti delegati, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.*

La Commissione presenta al Parlamento europeo i pertinenti documenti di programmazione con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del periodo programmatico. Tali documenti stabiliscono le assegnazioni indicative previste per sezione tematica e, ove disponibili, per paese/regione, comprendenti i risultati attesi e la scelta delle modalità di assistenza.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il quadro di programmazione *dell'IPA* tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.

Il quadro di programmazione *dell'IPA* tiene debitamente conto delle pertinenti ***risoluzioni e posizioni del Parlamento europeo*** e strategie nazionali e politiche settoriali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione adotta il quadro di programmazione *dell'IPA* mediante un ***atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame del comitato di cui all'articolo 16.***

3. Fatto salvo il paragrafo 4 ***del presente articolo***, la Commissione adotta il quadro di programmazione *dell'IPA*, ***comprese le disposizioni per attuare il principio della "quota equa"***, mediante ***atti delegati conformemente all'articolo 14. Il quadro di programmazione dell'IPA cessa di avere efficacia entro e non oltre il 30 giugno***

2025. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA entro il 30 giugno 2025, sulla base della coerenza della valutazione intermedia con altri strumenti di finanziamento esterno e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione può altresì rivedere, se del caso, l'attuazione efficace del quadro di programmazione dell'IPA, in particolare ove intervengano cambiamenti sostanziali nel quadro strategico di cui all'articolo 6 e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il quadro di programmazione dell'IPA **comprende gli** indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati.

Emendamento

5. Il quadro di programmazione dell'IPA **si basa su** indicatori **di prestazione chiari e verificabili stabiliti all'allegato IV** per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati, **tra cui i progressi e i risultati in materia di:**

- a) democrazia, Stato di diritto, indipendenza ed efficienza del sistema giudiziario;**
- b) diritti umani e libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze e gruppi vulnerabili;**
- c) parità di genere e diritti delle donne;**
- d) lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;**
- e) riconciliazione, consolidamento della pace e relazioni di buon vicinato;**
- f) libertà dei media;**
- g) contrasto del cambiamento climatico nel rispetto degli obblighi**

stabiliti dall'accordo di Parigi.

Nelle sue relazioni annuali la Commissione include i progressi rispetto a tali indicatori.

L'approccio basato sulla prestazione previsto dal presente regolamento è oggetto di un periodico scambio di opinioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Revisione intermedia e valutazione

1. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA sulla base della valutazione intermedia. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e le eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i soggetti e i beneficiari principali, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della

programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

2. La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso.

3. La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del presente regolamento.

4. La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di

decidere l'assegnazione delle risorse.

6. La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri in stretta collaborazione con i beneficiari.

7. La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

8. Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al presente articolo.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Sospensione dell'assistenza

1. Alla Commissione è delegato, conformemente all'articolo 14, il potere di adottare atti delegati con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione, allorché un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o le norme di sicurezza nucleare o violi gli

impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione o costantemente arretri in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3. Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4. La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quater

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale

strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, il VP/HR e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Il VP/HR, il SEAE e la Commissione preparano tutte le proposte di decisione conformemente alle procedure della Commissione e le presentano per adozione.

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di finanziamento esterno al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Misure e metodi di attuazione

Emendamento

Misure e metodi di esecuzione

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'assistenza* a titolo *dell'IPA* III è *attuata* in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al

Emendamento

1. *L'assistenza* a titolo *dell'IPA* III è *eseguita* in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al

regolamento finanziario attraverso i piani *d'azione* e le misure annuali o pluriennali di cui al *titolo II*, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili].

regolamento finanziario attraverso i piani *d'azione* e le misure annuali o pluriennali di cui al capo III *bis*.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La gestione indiretta può essere annullata qualora il beneficiario non sia in grado di gestire i fondi aggiudicati, o non intenda farlo, in conformità delle norme, dei principi e degli obiettivi stabiliti a norma del presente regolamento. La Commissione può, nel caso in cui il beneficiario non osservi i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ove violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, in specifici ambiti o programmi strategici, stabilire che si torni dalla gestione indiretta con tale beneficiario alla gestione indiretta da parte di una o più delle entità incaricate diverse da un beneficiario o alla gestione diretta.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione negli ambiti in cui esso gestisce i propri programmi di assistenza, come il

*rafforzamento delle capacità e
l'osservazione elettorale.*

Emendamento 66

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione mantiene il Parlamento europeo pienamente partecipe nelle questioni riguardanti la pianificazione e l'attuazione di misure a norma del presente articolo, compresa qualsiasi modifica sostanziale o assegnazione di risorse prevista.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con un beneficiario.

La Commissione applica i criteri di condizionalità relativi al sostegno al bilancio definiti all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento NDICI]. Essa adotta misure volte a ridurre o a sospendere i finanziamenti dell'Unione erogati attraverso il sostegno al bilancio in caso di irregolarità sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo o qualora i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il

beneficiario siano insoddisfacenti.

Al ripristino dell'assistenza della Commissione a seguito della sospensione di cui al presente articolo si accompagna un'assistenza mirata alle autorità nazionali di audit.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Capo III bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO III bis

Esecuzione

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

2. I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente

giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 del regolamento...

[regolamento NDICI] che stabiliscono misure speciali non basate sui documenti di programmazione.

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento... [regolamento NDICI].

4. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento... [regolamento NDICI].

5. Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi e possono essere prorogate di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)

Articolo 8 ter

Le misure di aiuto

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2. Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 8 quater, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

- a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;**
- b) attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;**
- c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità**

politiche dell'Unione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Adozione di piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante una decisione della Commissione in conformità del regolamento finanziario.

2. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione dei piani d'azione e di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dei piani d'azione e delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile dopo l'adozione o la sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una descrizione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del suo contesto, compresa la complementarità di tale misura ad altra assistenza dell'Unione, sia in corso che programmata. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata mediante l'assistenza

straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.

3. Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, tranne nei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le assegnazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.

4. Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE^{1 ter} del Consiglio, un'idonea analisi che verta sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell'impatto in materia di diritti umani, questioni di genere, sociali e del lavoro, nonché l'analisi dei conflitti e valutazione dei rischi.

Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. La Commissione garantisce la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

^{1 bis} *Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la*

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

^{1^{ter}} Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quinquies

Modalità di cooperazione

- 1. I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell'Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.*
- 2. I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.*
- 3. Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento ...[regolamento NDICI], sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo*

quadro di partenariato, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4. Le azioni finanziate nell'ambito del presente strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

5. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

6. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7. La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;

b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo di un'organizzazione della società civile terza per valutare e monitorare gli

avviamenti di partenariati pubblico-privati;

d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

e) contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;

f) abbuoni di interesse.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 sexies

Forme di finanziamento dell'Unione e modalità di applicazione

1. I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

- a) sovvenzioni;*
- b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;*
- c) sostegno al bilancio;*
- d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;*
- e) strumenti finanziari;*
- f) garanzie di bilancio;*
- g) finanziamenti misti;*
- h) alleggerimento del debito, nel*

contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

- i) assistenza finanziaria;*
- j) esperti esterni retribuiti.*

2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. La cooperazione tra ONG locali e internazionali viene favorita per rafforzare le capacità della società civile locale in vista di realizzare la sua piena partecipazione ai programmi di sviluppo.

3. In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

- a) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna,*

anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti nel dialogo correlato alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili.

b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti nel dialogo correlato alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'applicazione;

c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnanti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

d) Piccoli progetti come descritti all'articolo 23 bis del regolamento ...[regolamento NDICI]

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il miglioramento della governance, integrando gli sforzi dei partner per raccogliere di più e spendere meglio al fine di sostenere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali, i diritti ambientali e sociali .

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto.

4. Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i

criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.

5. L'esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6. Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell'Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di applicazione e rendicontazione.

8. La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite nell'ambito della

politica dell'Unione non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

9. I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

10. Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 septies

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

2. In aggiunta alle disposizioni

dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

Emendamento

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento. ***In questo caso, in assenza di azioni ammissibili da finanziare nell'esercizio in corso, gli stanziamenti possono essere riportati all'esercizio successivo.***

Emendamento 76

Proposta di regolamento Capo VI – titolo

Testo della Commissione

MONITORAGGIO ***E*** VALUTAZIONE

Emendamento

MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE
E COMUNICAZIONE

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli indicatori utilizzati per monitorare l'***attuazione*** dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV del presente

Emendamento

2. Gli indicatori utilizzati per monitorare l'***esecuzione*** dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV del presente

regolamento.

regolamento.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento.

Emendamento

4. Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento **e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sulle valutazioni intermedia e finale di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) .../... [regolamento NDICI]. Tali relazioni sono rese pubbliche dalla Commissione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari ***elencati nell'allegato I*** sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

Emendamento

5. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione. ***La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile dei beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni. La Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari garantiscono che tutte le assegnazioni di risorse in regime di gestione indiretta siano effettuate in maniera trasparente, depoliticizzata e imparziale, operando tra l'altro una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni.***

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13.

Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 7 bis), agli articoli 7 ter), paragrafi 1 e 2,***

all'articolo 8 quater), paragrafo 3, e agli articoli 13 e 15.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Responsabilità democratica

1. Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i servizi dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, favorire la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno e aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione o, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE, su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici.

2. Se è previsto un dialogo di cui al paragrafo 1, la Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti allo stesso. Se il dialogo è connesso al bilancio annuale, sono presentate informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 8 quater e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida e della garanzia per le azioni esterne.

3. La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

4. La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 7 quater, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Adozione di ulteriori **modalità di applicazione**

Emendamento

Adozione di ulteriori **disposizioni**

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le disposizioni specifiche **che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare** per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate **secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16.**

Emendamento

1. Le disposizioni specifiche per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale sono adottate **mediante atti delegati.**

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento

2. *La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante decisione in conformità del regolamento finanziario.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Comitato

1. *La Commissione è assistita da un comitato (il “comitato dello strumento di assistenza preadesione”). Si tratta di un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011].*

2. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.*

3. *Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.*

4. *Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.*

5. *Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all'articolo 5, paragrafo 3.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Informazione, comunicazione e pubblicità

Emendamento

Informazione, comunicazione, **visibilità** e pubblicità

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI].*

Emendamento

1. *Nel fornire assistenza finanziaria a norma del presente regolamento, la Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari adottano tutte le misure necessarie a garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, compreso il monitoraggio della conformità dei destinatari ai pertinenti requisiti. Le azioni finanziate a titolo dell'IPA sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. La Commissione adotta per ciascun beneficiario orientamenti in merito alle azioni di visibilità e comunicazione relative ai progetti finanziati dall'Unione.*

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono l'opportuna visibilità:

- a) apponendo una dichiarazione che evidenzi in modo visibile il sostegno ricevuto dall'Unione su documenti e sul materiale di comunicazione relativo all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito web ufficiale, ove questo esista; e***
- b) promuovendo le azioni e i relativi risultati attraverso la fornitura di informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici pubblici, compresi i media e l'opinione pubblica.***

La Commissione attua misure di informazione e comunicazione riguardanti il presente regolamento nonché le azioni da esso stabilite e i risultati conseguiti. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche

dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono direttamente agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 **fino al 31 dicembre 2027**.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Allegato I – comma 8

Testo della Commissione

Ex Repubblica **jugoslava** di Macedonia

Emendamento

Repubblica di Macedonia **del nord**

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato II – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di

Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: **separare i poteri**, istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure

infrazioni; assicurare la creazione di **solidi** sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di **adeguati** sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, **il traffico di stupefacenti**, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, **compresi i diritti dei minori, la parità di genere**, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato II – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

Emendamento

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica **e il rafforzamento delle istituzioni economiche multilaterali**; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica **e la coesione sociale e** di sostenere i progressi verso **lo sviluppo sostenibile e** la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato II – lettera d

Testo della Commissione

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, ***sviluppare relazioni di buon vicinato*** e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione, ***la responsabilità, la giustizia internazionale*** e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia, ***compresa l'istituzione della commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM), nonché*** potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) ***e rafforzare le capacità di ciberdifesa e comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione;***

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato II – lettera e

Testo della Commissione

(e) potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari ***elencati nell'allegato I*** e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari ***elencati nell'allegato***

Emendamento

(e) potenziare le capacità, ***l'indipendenza e il pluralismo*** delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari, consentendo loro di

I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;

avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati; ***occorre compiere sforzi affinché l'assistenza sia accessibile a un ventaglio quanto più ampio possibile di organizzazioni dei beneficiari;***

Emendamento 96

Proposta di regolamento Allegato II – lettera f

Testo della Commissione

(f) promuovere l'allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione;

Emendamento

(f) promuovere l'allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di ***PESC, appalti pubblici e*** aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Allegato II – lettera g

Testo della Commissione

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato

Emendamento

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi ***e lo sport***. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia ***inclusivi e basati sulla comunità***, e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; ***responsabilizzare i bambini e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale;*** sviluppare i sistemi dell'istruzione e

del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e ***all'attività fisica e*** sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione, della formazione ***e dello sport***, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Allegato II – lettera h

Testo della Commissione

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il

Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme ***concordate a livello internazionale*** e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale, ***promuovendo tra l'altro l'adesione ai principi e ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali***. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della

potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Allegato II – lettera i

Testo della Commissione

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

Emendamento

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità, affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà e **promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità**. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi **basati sulla famiglia e sulla comunità** economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia **inclusive e non segregate**, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale. **Non sono sostenute azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione sociale;**

Emendamento 100

Proposta di regolamento Allegato II – lettera j

Testo della Commissione

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

Emendamento

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE, ***per i collegamenti transfrontalieri e per la creazione di posti di lavoro, nonché*** al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Allegato II – lettera k

Testo della Commissione

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

Emendamento

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, ***in particolare le PMI***, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti ***sostenibili*** che migliorano il contesto imprenditoriale;

Emendamento 102

Proposta di regolamento Allegato II – lettera m

Testo della Commissione

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

Emendamento

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e **idrico e** alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Allegato II – lettera p

Testo della Commissione

(p) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

Emendamento

(p) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione ***nell'ottica di accrescere la capacità di esportare nel mercato dell'Unione,*** perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Allegato II – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) promuovere le attività e migliorare le strategie e le politiche a

lungo termine volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Allegato III – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno *dei servizi sanitari* e sociali *pubblici*;

Emendamento

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno *della sanità pubblica e della transizione verso i servizi sociali basati sulla famiglia e sulla comunità*;

Emendamento 106

Proposta di regolamento Allegato III – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) promuovere l'eliminazione degli ostacoli inutili agli scambi, compresi gli ostacoli burocratici e le barriere tariffarie e non tariffarie;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera e

Testo della Commissione

(e) incoraggiare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

Emendamento

(e) incoraggiare il turismo e **lo sport e** valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera f

Testo della Commissione

(f) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze **mediante**, tra l'altro, **lo sviluppo e l'attuazione di** iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, **di** sistemi **ed** infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

Emendamento

(f) investire nella gioventù, **nello sport**, nell'istruzione e nelle competenze, tra l'altro **assicurando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e sviluppando e attuando** iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale **e** sistemi **e** infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera g

Testo della Commissione

(g) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

Emendamento

(g) promuovere la governance locale e regionale, **compresa la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace**, e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Allegato III – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) investire nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile;

Emendamento 111

Proposta di regolamento Allegato III – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, istituendo tra l'altro la commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM);

Emendamento 112

Proposta di regolamento Allegato III – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) migliorare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni per agevolare le indagini e il perseguimento riguardanti la criminalità organizzata transfrontaliera e i casi connessi di reati economici e finanziari e di corruzione, tratta e traffico.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Allegato IV – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento **viene utilizzato** per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici:

Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento **e la loro evoluzione annuale vengono utilizzati** per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici **e i progressi compiuti dai beneficiari**.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Indicatore composito sugli sforzi dei partner relativi alla riconciliazione, al consolidamento della pace, alle relazioni di buon vicinato, agli obblighi internazionali, alla parità di genere e ai diritti delle donne.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Indicatore sull'assenza di violenza in combinazione con le riduzioni delle cause dei conflitti (ad esempio esclusione politica o economica) rispetto a una valutazione della situazione di partenza.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Percentuale dei cittadini dei beneficiari che ritengono di essere ben informati circa l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento (fonte: Commissione europea).

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tasso ed evoluzione annuale dell'allineamento alle decisioni e alle misure in materia di PESC (fonte: SEAE).

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. **Spese** pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: OIL) o tasso di occupazione (fonte: statistiche nazionali)

5. **Spesa** pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) **quale indicata dall'OIL, spesa sanitaria, disparità di reddito, tasso di povertà, tasso di occupazione e di disoccupazione, quali indicati dalle statistiche nazionali ufficiali.**

Emendamento 119

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi tra i beneficiari dell'IPA e tra i beneficiari dell'IPA e gli Stati membri dell'UE (*fonte: Commissione europea*)

10. Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi **e attuati** tra i beneficiari dell'IPA e tra i beneficiari dell'IPA e gli Stati membri dell'UE, **quale indicato dalla** Commissione europea.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Numero di nuove organizzazioni partecipanti alle azioni e ai programmi nel corso del tempo.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Allegato IV – comma 2

Testo della Commissione

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base al *sex*.

Emendamento

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base *all'età minima e al genere*.